

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
CREMONA**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA
PER L'ANNO 2022**

Il giorno 31 marzo 2022 a seguito delle determinazioni del Commissario Straordinario adottate con i poteri della Giunta n° 165 del 15/12/2021, n° 33 del 14 marzo 2022 e n° 38 del 30 marzo 2022 che nell'ordine hanno formulato le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica, hanno proceduto alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'esercizio 2022 e hanno autorizzato la sottoscrizione del contratto integrativo si sono riunite le delegazioni trattanti di seguito indicate per addivenire alla stipula del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2022.

Sono presenti:

Per la delegazione di parte pubblica:

Dott.ssa Maria Grazia CAPPELLI

Per i Sindacati Territoriali

CGIL - FP Sabrina Negri Cesare Leoni

UIL - FPL Angelo Bonvissuto – Mariela Martini

CISL - FP Fausto Mazzullo

Per la R.S.U.

GAIARDI GIOVANNI

NICOLETTI IVANO

ZAMBELLONI DAVIDE

ZAMBELLONI GABRIELE

PREMESSA

Il presente contratto collettivo integrativo, con riferimento al contratto integrativo di parte normativa di durata triennale (2018-2020) stipulato in data 19 novembre 2018 ed integrato in data 16 maggio 2019, 21 ottobre 2019 e 10 luglio 2020 è relativo all'accordo di parte economica riferito all'esercizio 2022.

Gli effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo.

Il presente contratto decentrato integrativo si applica a tutto il personale non dirigenziale dipendente della Camera di Commercio di Cremona e con qualunque

tipo di contratto di lavoro subordinato (tempo indeterminato, tempo determinato, contratto di formazione e lavoro) a tempo pieno o parziale.

ACCORDO ANNUALE DI PARTE ECONOMICA ANNO 2022

Art. 1

Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21.5.2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2022

La quantificazione delle risorse utilizzabili ai fini della contrattazione integrativa è stata stabilita dal Commissario Straordinario con determinazione adottata con i poteri della Giunta camerale in data 14 marzo 2022 con determinazione n° 33.

La somma è pari ad € 311.683,17 a cui si devono aggiungere ulteriori € 3.305,19 in quanto residui di utilizzi stabili dell'esercizio precedente ed ulteriori € 16.222,00 relativi a risparmi delle risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario, con conseguente quantificazione definitiva del fondo utilizzabile in € 331.210,36.

Tali risorse ricomprendono, ai soli fini della verifica del rispetto del limite del fondo riferito all'anno 2016, le risorse che, ai sensi dell'art. 67, 1° comma CCNL 21 maggio 2018, devono essere destinati al finanziamento delle posizioni organizzative e pertanto vanno detratte dalle risorse stabili e affluiscono al bilancio.

In particolare, ai sensi dell'art. 7, 4° comma lett. u) le parti concordano che una somma complessiva di ulteriori € 8.000,00 venga destinata ad incrementare la somma di € 45.000,00 già destinata nel 2021 al finanziamento delle posizioni organizzative, che viene quindi quantificata in complessivi € 53.000,00, con la conseguente riduzione rispetto al fondo ex art. 67.

Le parti prendono atto che, all'interno della somma rimanente pari a € 220.924,95, si evidenziano € 54.285,41 di complessive risorse variabili, di cui le risorse derivanti da sponsorizzazioni e dall'art. 67 comma 3 lett i) e comma 10 da confermarsi a consuntivo.

Le parti prendono altresì atto che le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione relativa all'esercizio 2022 derivano dalla somma sopra riportata al netto di:

- 1) risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti ammontanti a complessivi € 121.500,00;
- 2) risorse necessarie a corrispondere le quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004, ammontanti a complessivi € 15.500,00;
- 3) risorse necessarie per corrispondere l'indennità di staff al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 (al momento non applicabile)

Pertanto le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione integrativa riferita all'anno 2022 ammontano ad 141.210,36, di cui € 86.924,95 teoricamente destinabili ad utilizzi stabili ed € 54.285,41 destinabili ad utilizzi variabili, da confermarsi parzialmente a consuntivo, come sopra precisato.

Le parti prendono atto che tali risorse sono da destinare agli utilizzi elencati nell'art. 68, 2° comma:

1. premi correlati alla performance organizzativa (lett.a);
2. premi correlati alla performance individuale (lett.b);
3. indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis (lett.c);
4. indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000, applicabile alla CCIAA di Cremona limitatamente al lavoro festivo (lett d);
5. compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies CCNL 21 maggio 2018 (lett.e);
6. progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, da finanziarsi con risorse stabili (lett j)

Le parti ricordano che la contrattazione integrativa deve destinare ai trattamenti economici di cui alle sopra richiamate lettere a), b), c), d), e), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3 (risorse variabili) con alcune esclusioni, e specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse. In particolare per la CCIAA di Cremona l'importo delle risorse variabili ammonta per il 2022 a € 54.285,41, come sopra definito e salvo verifica a consuntivo.

Art. 2 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. J)

Progressioni economiche con decorrenza 1 gennaio 2022

La somma corrispondente alla attribuzione delle nuove progressioni orizzontali ammonterà in ragione d'anno a complessivi € 6.000,00 a fronte della attribuzione del seguente numero massimo di progressioni orizzontali per ogni categoria:

categoria D 1 progressione

categoria C 4 progressione

categoria B 2 progressioni

Le parti prendono atto che tale somma trova pieno finanziamento nelle risorse stabili.

Art. 3 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. a)

Premi correlati alla performance organizzativa

Per l'esercizio 2022 la somma corrispondente ai premi correlati alla performance organizzativa ammonta a complessivi € 34.000,00.

I premi verranno erogati a valle del ciclo della performance, sulla base dei criteri di cui al CCDI di parte normativa, in attuazione del sistema di valutazione approvato con deliberazione di Giunta n° 128 del 30 ottobre 2018 aggiornato per l'annualità

2022 con determinazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta n° 8 del 31 gennaio 2022, previo parere dell'OIV e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 4 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. b) e art. 69

Premi correlati alla performance individuale

Per l'esercizio 2022 la somma corrispondente ai premi correlati alla performance individuale ammonta a complessivi € 79.270,36.

All'interno della somma destinata alla performance individuale, un importo pari ad € 12.000,00 verrà riconosciuto al personale in relazione al riconoscimento della partecipazione di alcuni dipendenti camerali a specifici progetti del singolo servizio, assegnati dalla Dirigenza e soggetti a valutazione annuale, risultanti dal sistema di valutazione.

I premi verranno erogati a valle del ciclo della performance, sulla base dei criteri di cui al CCDI di parte normativa in attuazione del sistema di valutazione approvato con deliberazione di Giunta n° 128 del 30 ottobre 2018 aggiornato per l'annualità 2022 con determinazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta n° 8 del 31 gennaio 2022, previo parere dell'OIV e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Dall'esercizio 2019 si è data attuazione all'istituto di cui all'art. 69 (cd. Maggiorazione del premio individuale).

Si conferma che la misura della maggiorazione è fissata nel 30% del valore medio pro capite del premio individuale ed è pertanto così calcolata (metodo della distribuzione proporzionale e ponderata su un totale di 37 dipendenti della somma di complessivi € 79.270,36):

categoria A € 550,00

categoria B/B3 € 598,00 (ponderazione effettuata su valore mediano di sviluppo)

categoria C € 656,00

categoria D € 714,00

Le parti concordano altresì che la maggiorazione venga corrisposta ad un solo dipendente per ogni categoria per una quota quindi pari al 12% dei dipendenti e per un importo totale da destinare alla maggiorazione pari ad € 3.116,00. A questo solo fine la categoria B e la categoria B3 vengono unificate, con riconoscimento di due premi all'interno della medesima tra tutti gli appartenenti complessivamente considerati.

Ne consegue che all'interno della somma complessiva destinata alla performance individuale pari ad € 79.270,36, € 12.000,00 verranno riservati ai compensi per particolari obiettivi, € 3.116,00 alla maggiorazione del premio individuale ed € 64.154,36 ai premi relativi alla performance individuale.

Art. 5 Utilizzi ex art. 68, 2° comma lett. c) e d)

Indennità per particolari condizioni di lavoro e lavoro festivo

La somma destinata all'indennità per particolari condizioni lavorative ammonterà ad € 240,00

La somma destinata al lavoro festivo ammonterà ad € 200,00

Art. 6 Utilizzi ex art. 68, 2° comma lett. e)

Indennità per particolari responsabilità

La somma corrispondente al riconoscimento delle indennità di responsabilità ammonterà ad € 21.500,00 e si concorda che il valore minimo rimane fissato in € 800,00 ed il valore massimo in € 3.000,00.

Si riepilogano quindi di seguito i criteri di distribuzione delle somme complessivamente disponibili per la contrattazione in riferimento all'esercizio 2022

PREMI CORRELATI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	34.000,00
PREMI CORRELATI PERFORMANCE INDIVIDUALE	79.270,36 di cui € 12.000,00 destinati ai compensi per particolari obiettivi, € 3.116,00 alla maggiorazione del premio individuale ed € 64.154,36 ai premi relativi alla performance individuale
NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE	6.000,00
INDENNITA' RESPONSABILITA'	21.500,00

LAVORO FESTIVO	200,00
INDENNITA' PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	240,00
totali su risorse stabili/variabili	141.210,36
Riepilogo utilizzi vincolati	2022
INDENNITA' COMPARTO 68 comma 1	15.500,00
PROGRESSIONI STORICHE 68 comma 1	121.500,00
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 67 comma 1 (a bilancio)	53.000,00
Totale utilizzi vincolati	190.000,00

TOTALI GENERALI (comprensivo delle risorse a bilancio PO e delle risorse residue 2022)	331.210,36
---	-------------------

Per la delegazione trattante di parte pubblica

Dott.ssa Maria Grazia CAPPELLI

Per i Sindacati Territoriali

CGIL - FP Sabrina Negri Cesare Leoni

UIL – FPL Angelo Bonvissuto – Maricla Martini

CISL - FP Fausto Mazzullo

Per la R.S.U.

GAIARDI GIOVANNI

NICOLETTI IVANO

ZAMBELLONI DAVIDE

ZAMBELLONI GABRIELE

Cremona, 31 marzo 2022

Al Commissario Straordinario della CCIAA di Cremona, (nei suoi poteri di Giunta Camerale)

OGGETTO: Parere sulla preintesa tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali in ordine all'ipotesi di accordo di parte economica relativo ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21 maggio 2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2022

IL COLLEGIO

premesso

- che l'art. 8, comma 8 del C.c.n.l. 21/05/2018 per i dipendenti del comparto Funzioni Locali prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dall'organi di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo competente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- che l'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna

amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”;

- che l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/2001 prevede inoltre che “La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della

performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

- che l'art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. 165/2001 prevede che “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”;
- che l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 prevede che “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal

collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;
- che detto controllo è condizione di efficacia della autorizzazione da parte del Commissario Straordinario alla firma definitiva dell'accordo stesso;

visto

- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 18 marzo 2022 una preintesa in ordine all'accordo di parte economica relativo ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21 maggio 2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2022;
- che la bozza di preintesa è stata trasmessa al collegio dei Revisori dei Conti;
- che il Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Camerale, dovrà esprimersi in termini di autorizzazione alla sottoscrizione, previa acquisizione dell'obbligatorio parere da parte del

Collegio;

richiamate

- la determinazione del Commissario Straordinario n° 33 del 14 marzo 2022 di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022;
- la relazione tecnico-finanziaria "in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'esercizio 2022" predisposta dal Segretario Generale;
- la relazione illustrativa "all'accordo di parte economica relativo ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1, CCNL 21 maggio 2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2022" predisposta dal Segretario Generale;

verificato

- la quantificazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 con verbali del Collegio del 14 marzo 2022 n° 03 e 04 per la somma complessiva pari ad € € 331.210,36, inclusive di € 53.000,00 da destinare all'area delle posizioni organizzative e da far confluire a bilancio, con riserva di conferma definitiva delle risorse effettivamente utilizzabili in sede di consuntivazione delle attività relative all'esercizio 2022, anche in ordine alla applicazione dell'art. 43 della legge 449/97 oltre che in ordine alla attuazione dei progetti ex art. 67, 3° comma lett. i) e comma 10;
- gli schemi ed il contenuto delle suddette relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria;

- la corretta applicazione degli istituti contrattuali, con particolare riguardo alla applicazione delle norme di legge relative alla corresponsione dei trattamenti accessori;

il Collegio dei revisori dei conti, dopo avere preso visione della documentazione in oggetto ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/01:

certifica

- che la "Relazione tecnico-finanziaria" è stata redatta secondo lo schema e con i contenuti previsti da ultimo dalla Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze; le parti e le sezioni omesse sono coerenti con l'ambito delle materie oggetto dell'accordo;
- che la "Relazione illustrativa" è stata redatta secondo lo schema e con i contenuti previsti da ultimo dalla medesima Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato; le parti e le sezioni omesse sono coerenti con l'ambito delle materie oggetto dell'accordo;
- che l'esito del controllo sia sulla "Relazione illustrativa" sia sulla "Relazione tecnico-finanziaria" non ha evidenziato profili di incompatibilità economico-finanziaria e normativi e quindi che l'ipotesi di accordo è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti nonché della selettività delle nuove

progressioni orizzontali;

- che le risorse quantificate trovano copertura nel bilancio di previsione 2022 approvato;

attesta

la compatibilità normativa e contrattuale degli articoli:

Parte normativa

Premessa

ACCORDO ANNUALE DI PARTE ECONOMICA ANNO 2022

Art. 1 Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21.5.2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2022

Art. 2 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. J)

Progressioni economiche con decorrenza 1 gennaio 2022

Art. 3 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. a)

Premi correlati alla performance organizzativa

Art. 4 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. b) e art. 69

Premi correlati alla performance individuale

Art. 5 Utilizzi ex art. 68, 2° comma lett. c) e d)

Indennità per particolari condizioni di lavoro e lavoro festivo

Art. 6 Utilizzi ex art. 68, 2° comma lett. e)

Indennità per particolari responsabilità

dell'ipotesi di contratto denominata "Preintesa tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali in ordine all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di parte economica relativo ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di

cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21 maggio 2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2022" sottoscritta il 18 marzo 2022.

Esprime, quindi, parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale della CCIAA di Cremona per l'anno 2022 con i vincoli di bilancio e ne certifica gli oneri relativi.

In conseguenza dell'emergenza pandemica da covid19 tutt'ora in corso, il presente verbale viene condiviso dal Collegio e firmato digitalmente dal Presidente. Sarà sottoscritto in forma cartacea al primo accesso presso la sede camerale.

Letto e sottoscritto

Cremona, 30 marzo 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dott.ssa Maria Di Iorio _____

Revisore: Dr.ssa Marina Amato _____

Revisore: Dr. Andrea Bignami _____